

COMUNE DI PEGLIO
(Provincia di Pesaro Urbino)

Allegato A) alla deliberazione G.C. 64 del 09/11/2023

PIANO OCCUPAZIONALE 2024-2026

Piano Occupazionale 2024

- si prevede la sostituzione delle unità di personale di cui interverrà la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o eventuali assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

Piano Occupazionale 2025


- si prevede la sostituzione delle unità di personale di cui interverrà la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o eventuali assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

Piano Occupazionale 2026

- si prevede la sostituzione delle unità di personale di cui interverrà la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o eventuali assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Rosa Daniela Balsamini



COMUNE DI PEGLIO
(Provincia di Pesaro Urbino)

DOTAZIONE ORGANICA

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE Responsabile di Settore: Rag. Daniela Balsamini		
Funzionario elevata Qualificazione -PO	Cat. D 1	Daniela Balsamini
Istruttore Amministrativo-Contabile PT 24/36	Cat. C 1	Grosso Verena

SETTORE II TECNICO Responsabile di Settore: Geom. Collesi Giuseppe		
Funzionario elevata Qualificazione - PO	Cat. D 1	Collesi Giuseppe –
Operatore esperto-operaio	Cat. B 3	Convenzione Con Il Comune di Urbania (PU) - Articolo 14 del CCNL 2004

Si garantisce la neutralità finanziaria della rimodulazione ai sensi dell'articolo 6 c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 che così dispone: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE


Balsamini Daniela

Comune di Peglio (Prov.PU)
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2024 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013-2008 per gli enti non soggetti al Patto

(art. 1, cc. 557 - 557-quater, 562 della L. 27 dicembre 2006, n. 296)

il prospetto sotto riportato è utile:

- per gli enti che presentano un valore soglia superiore a quello indicato nella Tabella 3 allegata al D.M. 17 marzo 2020, i quali pur dovendo programmare un rientro nella fascia virtuosa entro cinque anni, nel frattempo, possono assumere rispettando il limite di spesa precedente (media triennio 2011-2013), nonché il *turn over* disponibile.

- per gli enti che presentano un valore soglia intermedio tra quello di Tabella 1 e quello di Tabella 3, i quali pur non disponendo di un plafond di spesa ulteriore, certamente possono assumere nei limiti del *turn over* disponibile¹, senza superare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti calcolato nell'ultimo rendiconto approvato.

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2023 ²		
			Spese già impegnate/contratte ³	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A SOMMARE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale	Int. 01	121.052,74	€	€
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	0,00	€	€
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06		€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro			€	€
5	Convenzione servizi demografici e polizia locale e operaio comunale		46.973,56	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			€	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06		€	€
8	Personale degli uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06		€	€

¹ Si veda, a questo proposito, la Del. Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, n. 55/2020: "il Comune di (...) - che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al d.m. del 17.03.2020 - potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato." ²

Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2023.

³ Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte con decorrenza 1° gennaio 2023.

9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro			€	€
10	Oneri contributivi a carico ente		31.436,90	€	€
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada			€	€
12	IRAP		10.354,41	€	€
13	Oneri per lavoratori socialmente utili			€	€
14	Buoni pasto			€	€
15	Assegno nucleo familiare ⁴			€	€
16	Spese per equo indennizzo			€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06		€	€
18	Altro			€	€
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		209.817,61	€	€

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2022 ⁵		
			Spese già contratte ⁶	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	0	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06		€	€
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge			€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			€	€
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate			€	€
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557,	9.245,50	€	€

⁴ **NOTA BENE:** la Corte dei conti (SRC Lombardia, Del. n. 28/2019) ritiene che "le risorse destinate alla erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito dalla legge n.153/1988), non costituiscano "spesa di personale" ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006", "alla luce della natura assistenziale dell'istituto degli ANF, concordemente riconosciuta dalla Corte di Cassazione, e della circostanza che la corrispondente voce di spesa non sia prevedibile e programmabile dall'ente tenuto all'erogazione dell'assegno".

Ricordiamo peraltro che la RGS nella circolare 9/2006 aveva indicato un primo elenco di tutte le tipologie di spesa da includere nel calcolo e tra queste erano inclusi gli ANF. Inoltre, la Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, nella delibera n. 13/2015 non ha escluso gli ANF dalle spese di personale conteggiabili al fine del tetto complessivo. ⁵

Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2023.

⁶ Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2023.

		L. 296/06			
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		0	€	€
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06		€	€
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06		€	€
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		0	€	€
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.			€	€
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato			€	€
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007 ⁷			€	€
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)			€	€
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012 ⁸			€	€
16	Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 190/2014			€	€

⁷ **120.** All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto». ⁸

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.

17	Altro			€	€
18		B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)	9.245,50	€	€
19		C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (A - B)			200.572,11
20		D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 2008 per gli enti non soggetti al Patto			255.102,79
21		E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO			-54.530,68

Il Responsabile del servizio finanziario

Daniela Balsamini

VERIFICHE PRELIMINARI ALLE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE

SANZIONI APPLICABILI NEL 2022

Da effettuare		Eventuale sanzione in caso di inadempimento	Riferimenti normativi della sanzione	Adempimento effettuato
1	Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 art. 39, c. 1, L. n. 449/1997 art. 91, D.Lgs. n. 267/2000	Gli enti che non provvedono all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni "non possono assumere nuovo personale" ¹ .	art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001	DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 05/03/2022
2	Invio del Piano triennale dei fabbisogni del personale art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. RGS n. 18/2018	Agli enti che non provvedono all'invio del Piano triennale dei fabbisogni nei tempi previsti dalla norma, cioè entro trenta giorni dalla loro adozione, "è fatto divieto (...) di procedere alle assunzioni" (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti).	art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001	INVIO SUL PORTALE SICO (MEF)
3	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 art. 33, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 Circ. Dip.to Funzione pubblica 28 aprile 2014, n. 4	Gli enti che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".	art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001	DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 05/03/2022
4	Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 198/2006	La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello delle categorie protette.	art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001	DELIBERA DELLA GIUNTA N. 7 DEL 05/02/2022

¹ Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto con l'art. 22, comma 1 che: "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

5	Adozione del Piano della <i>performance</i> art. 10, D.Lgs. n. 150/2009 ²	La mancata adozione del Piano della <i>performance</i> comporta il divieto “ <i>di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati</i> ”. Inoltre, comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti.	art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009	ADOZIONE PEG
6	Rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (<i>il divieto permane fino all’adempimento da parte degli enti</i>). ³ NOTA BENE: Per l’esercizio 2020, tale verifica si effettua con riferimento al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (scadenza 31 luglio 2020), al rendiconto 2018 (scadenza 30 aprile 2019) e al bilancio consolidato 2019 (scadenza 30 settembre 2019).	art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 Del. Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, 29 maggio 2020, n. 10/SEZAUT/2020/QMIG	INVIO ALLA BDAP NEI TERMINI
7	Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PP.AA. art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell’inadempimento.	art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008	NESSUNA CERTIFICAZIONE
8	Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto. art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000	Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell’Interno.	art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000	ENTE NON STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Daniela Balsamini

²

L’art. 169, c. 3-bis, TUEL specifica che per gli enti locali il piano della *performance* è compreso nel P.E.G. ³
La Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “*Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore*”.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	647
Anno Corrente	2024

Prima soglia	Seconda soglia
29,50%	33,50%

Incremento massimo ipotetico spesa	
%	€
35,00%	89.285,98 €

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto 2022	890.145,48 €
Penultimo rendiconto 2021	824.042,69 €
Terzultimo rendiconto 2020	885.091,19 €

FCDE	24.440,70 €
Media - FCDE	841.985,75 €
Rapporto Spesa/Entrate	
21,42%	

Incremento spesa - I FASCIA	
%	€
37,70%	67.998,14 €

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto 2022	180.387,66 €
Anno 2018	255.102,79 €

Collocazione ente	
Prima fascia	

Margini assunzionali	
0,00 €	

FCDE	
------	--

Utilizzo massimo margini assunzionali	
0,00 €	

Incremento spesa	
67.998,14 €	

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estin rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IF nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo			
			2020	2021	2022	2023
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali del fabbisogno di personale pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale presente all'articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la spesa del personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali del fabbisogno di personale e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo in una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di gestione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

COMUNE DI PEGLIO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Verbale N. 20 del 03/11/2023

**PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026-
RICOGNIZIONE ANNUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS 165 DEL 2001 - CONFERMA
DOTAZIONE ORGANICA.**

Il sottoscritto Dott. Alessandrini Alessandro Revisore dei Conti del Comune di Peglio (PU), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 24/04/2021:

V I S T A

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Peglio (PU), in data 03/11/2023 composta dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/11/2023 e corredata dai seguenti documenti:

- allegato a) piano occupazionale 2024-2026
- allegato b) dotazione organica 2024-2026
- allegato c) verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2024 con il limite della media del triennio 2011-2013 – 2008 per gli enti non soggetti al patto (art. 1, cc. 557 - 557-*quater*, 562 L. 27 dicembre 2006, n. 296)
- allegato d) valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024, ai sensi del d.m. 17 marzo 2020
- allegato e) divieti e sanzioni applicabili

P R E M E S S O

che il controllo in capo al Revisore è finalizzato a dare effettività alla disciplina vincolistica in materia di personale e di mettere a conoscenza l'Organo politico dei diversi obblighi di contenimento delle spese di personale gravanti sull'Ente in forza dell'art.19, comma 8 della Legge 448/2001;

D A T O A T T O

che nella proposta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento dimostrando la conformità della programmazione dell'Ente alle norme di legge con particolare riferimento al limite sulle assunzioni del personale dettate dalla legislazione vigente

C O N S I D E R A T O

che per l'anno 2024 il Comune di Peglio assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento ai diversi vincoli esistenti in materia

R I L E V A T O

che il programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 e la relativa analisi finanziaria della spesa contiene la quantificazione delle diverse componenti che concorrono ovvero che sono escluse alla determinazione del calcolo della spesa di personale per il triennio 2024-2026;

Visti il parere del responsabile del servizio rilasciato sulla proposta di deliberazione
Visti gli allegati di cui sopra opportunamente dettagliati e facenti parte integrante del presente verbale;

IL REVISORE UNICO

E S P R I M E

il proprio parere favorevole sull'aggiornamento del piano di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026 accertando la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Monte San Giusto, li 03/11/2023

Dott. Alessandrini Alessandro
Firmato digitalmente (*)

(*) Si dichiara che la firma all'uopo utilizzata nella sottoscrizione di tutti i documenti oggetto nell'istanza:

- è in pieno corso di validità presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti;
- non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed è coerente con il ruolo esercitato dal sottoscritto.